

SERVIZI AUSILIARI SICILIA Società Consortile per Azioni	
Prot. in Arrivo	6723E
N. del	19.04.13

**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA
AI SENSI DELL'ART. 4 C.C.R.L. 2002/2005
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER
L'ANNO 2013 DEL PERSONALE DELLA SOCIETA' SERVIZI AUSILIARI
SICILIA S.C.p.A**

APRILE

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di ~~marzo~~ alle ore 15,00, e segg. presso i locali della società in Palermo nella via Libertà n. 37 sono presenti:

- 1) La società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., in persona ~~del responsabile dell'Ufficio controllo di gestione Rag. Alessandro Arena giusta delega del Presidente della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.~~ ^{(1) delto} ~~Avv. Giuseppe Di Stefano;~~ assistito dal consulente societario avv. Claudio Alongi⁽¹⁾
- 2) I rappresentanti delle OO.SS. come da separato elenco;

PREMESSO

(1) leggersi assistito dal responsabile dell'ufficio controllo di gestione

- Che l'Assemblea Straordinaria dei Soci del 27.03.2012 ha deliberato la trasformazione eterogenea della Beni Culturali S.p.A. Gestioni & Servizi in società consortile per azioni, assumendo la denominazione di "Servizi Ausiliari Sicilia" s.c.p.a.;
- Che in data 14.09.2012 è stata sottoscritta, tra la Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. e l'Amministrazione regionale la "Convenzione Quadro per l'affidamento dei servizi ausiliari della Regione Siciliana alla Società Consortile per Azioni Servizi Ausiliari Sicilia", in esecuzione della quale sono stati successivamente sottoscritti i relativi contratti di servizio con gli enti sanitari soci committenti nonché con i singoli dipartimenti regionali;
- Che la Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. , sulla scorta delle disposizioni normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica , ha per oggetto esclusivo lo svolgimento in regime di *in house providing* di alcuni servizi ausiliari in favore dell'amministrazione regionale, delle aziende ed enti sanitari soci committenti, in conformità alle determinazioni assunte in sede di controllo analogo;
- Che l'art. 18 della legge regionale 11/2010 relativa al contenimento delle spese per il personale del settore pubblico regionale. ha previsto : "1. Per gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie, l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere, per il periodo 2010-2013, il 15 per cento del monte salari tabellare, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali. 2. Per i soggetti individuati nel comma 1 la corresponsione di compensi relativi al salario accessorio, a qualunque titolo erogato, non può essere effettuata se non espressamente inserita nei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali. 3. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo comporta, nell'esercizio finanziario successivo, la riduzione, pari all'importo sfiorato, dei trasferimenti concessi dalla Regione. 4. Ai soggetti individuati nel

"SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni"
Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano

comma 1 è fatto, comunque, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. È fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche. Per l'attuazione del presente comma i predetti enti, al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, provvedono ad acquisire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. 5. Gli organi di controllo interno e vigilanza verificano l'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo e ne danno specifica comunicazione all'Amministrazione regionale che svolge funzioni di controllo e tutela e alla Ragioneria generale della Regione”.

- Che l'art. 1, comma 8, della legge regionale 16.01.2012 n. 9 ha previsto che “ A decorrere dall'1 gennaio 2012 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo destinato nell'anno 2011 al netto delle economie riprodotte nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali”.

Tutto ciò premesso e ritenuto, le parti convengono quanto segue in articoli progressivi che formano unico contesto:

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, con riferimento al periodo **01.01.2013 – 31.12.2013**, regola i sistemi di incentivazione del personale in servizio alla Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. , con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time e part-time, e definisce le modalità, i criteri e termini di ripartizione delle risorse del Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni secondo le disposizioni di cui agli artt. 87 e segg. CCRL 2002/2005.

Art. 2 - Fondi di Amministrazione per il miglioramento delle prestazioni

Il Fondo di Amministrazione per il miglioramento delle prestazioni per il periodo 01 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013 è stato determinato in complessive € **5.006.187,00**.

Il suddetto importo è stato determinato dall'ufficio controllo di gestione tenendo conto del Famp storico 2009 Beni Culturali S.p.A. pari ad € **2.082.368,00** cui sono state aggiunte le risorse pari ad € **2.923.819,00** come da accordo sindacale sottoscritto in data 27.07.2012 dalla S.A.S. s.c.p.a., Multiservizi S.p.A. in liquidazione ed OO.SS. rappresentative del personale ex Multiservizi S.p.A.

Art. 3 – Indennità di turnazione

Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'B' and several other illegible marks.

La quota del Fondo da destinare alla remunerazione dell'indennità di turnazione per il personale inserito nei turni secondo quanto previsto dall'art. 37 CCRL 2002/2005 è stata determinata in complessive € 1.765.000,00.

Le indennità di turnazione previste dall'art. 37 C.C.R.L. saranno riconosciute esclusivamente nella ipotesi in cui il lavoratore abbia effettivamente espletato prestazione lavorativa in turnazione per almeno due settimane effettive nel mese di riferimento, alternando ciclicamente le proprie prestazioni in orari antimeridiani, pomeridiani ed eventualmente notturni.

Nessuna indennità di turnazione sarà quindi riconosciuta al di fuori della suddetta ipotesi.

Le indennità sopra descritte, analiticamente enunciate nell'art. 37 C.C.R.L. remunerano integralmente le prestazioni in turnazione, per cui nessuno altro diritto di qualsivoglia natura potrà essere reclamato dal personale con articolazione oraria in turni.

Ciascuna unità di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale appartenente al bacino ex Spatafora, con articolazione dell'orario di lavoro in turni, potrà effettuare nell'intero anno solare prestazioni in turnazione per un numero massimo di dieci domeniche e tre giorni festivi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica quanto previsto dall'art. 37 C.C.R.L..

Al personale che svolge turni di almeno otto ore consecutive, oltre la mezz'ora prevista per la pausa, sarà riconosciuto, alle condizioni e termini di cui all'art. 104 C.C.R.L., l'indennità di cui all'art. 105 nella misura di legge prevista e precisamente € 7,00 lordi.

Art. 4 - Lavoro Straordinario

La quota da destinare alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario è stata determinata in complessive € 150.000,00.

Resta inteso che relativamente alle eventuali ulteriori risorse che dovessero pervenire alla scrivente sulla scorta di quanto previsto nei singoli contratti di servizio per prestazioni aggiuntive in plus orario, non previste nel FAMP 2013, si provvederà con appositi accordi sindacali ai quali parteciperanno anche i rappresentanti degli enti soci committenti richiedenti le prestazioni aggiuntive, nei limiti delle disposizioni normative vigenti anche con riferimento alle norme sul patto di stabilità

Saranno remunerate le prestazioni di lavoro straordinario previamente, espressamente e singolarmente autorizzate e certificate per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale e/o per le esigenze di programmazione ed organizzazione della società e/o per consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati.


Art. 5 – Posizioni Organizzative

In relazione alle esigenze scaturenti dai contratti di servizio vengono accantonate complessive € 52.800,00.

Le posizioni organizzative come saranno individuate dagli organi societari verranno attivate nel rispetto delle previsioni del C.C.R.L. 2002/2005 e disposizioni normative vigenti, con procedure comparative interne improntate a criteri di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.

Art. 6 - Parametri remunerativi compensi accessori

Avv. Giuseppe Di Stefano
Il Presidente
Società Consortile per Azioni
SERVIZIA S.S. S.R.L. S.C.I.A.R. S.I.C.I.D.A.



X

La quota destinata alla remunerazione dei compensi per l'incentivazione della retribuzione ed il miglioramento delle prestazioni è stata individuata nella misura complessiva di €. 2.556.763,00.

I compensi per ogni singolo lavoratore, - tenuto conto delle funzioni, mansioni, e servizi che saranno effettivamente espletati e certificati nonché dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi assegnati nel piano di lavoro, sono stati determinati dall'ufficio del controllo di gestione ripartendo la quota del Fondo di Amministrazione per il miglioramento delle prestazioni sulla base dei parametri, distinti per categoria, di cui all'allegato "L" del CCRL 2002/2005.

I suddetti compensi, ovviamente, saranno decurtati in ragione delle assenze dal servizio effettuate da ogni singolo lavoratore eccezion fatta per le sole assenze per ferie, astensione obbligatoria, malattie, permessi sindacali.

La valutazione del personale ai fini dell'attribuzione dei compensi per la partecipazione al piano di lavoro sarà effettuata secondo i criteri e parametri di valutazione evidenziati nelle schede individuali predisposte dalla società ed allegate al piano di lavoro.

Gli indici di valutazione riportati in ciascuna delle suddette schede individuali, comporta il conseguimento di un punteggio massimo pari a 100 punti percentuali.

La procedura utilizzata per la valutazione degli apporti individuali di produttività si concretizzerà attraverso la compilazione delle schede sopra citate che dovrà essere definita entro e non oltre il 15 gennaio 2014.

Dalla scheda di valutazione dovrà emergere il grado di raggiungimento dei risultati conseguiti dal dipendente in relazione al carico di lavoro attribuito, in proporzione al quale sarà liquidato il compenso definitivo da attribuire allo stesso.

In caso di mancato o insufficiente raggiungimento dei risultati attesi o di decurtazione del compenso per i motivi indicati dall'adottato CCRL, la società procederà ai conseguenti recuperi rispetto agli acconti nelle more erogati.

La società, previa acquisizione delle certificazioni di regolarità e puntualità dei servizi resi, come previsto nei contratti di servizio, provvederà alla valutazione e liquidazione del piano di lavoro maturato e certificato per il primo trimestre 2013 entro il mese di aprile c.a..

Siffatta attività di valutazione e certificazione, così come quella inerente il secondo e terzo trimestre, sarà oggetto di apposita informativa alle OO.SS.

Per il secondo e terzo trimestre 2013 la società provvederà a liquidare mensilmente il piano di lavoro maturato.

L'ufficio controllo di gestione procederà quindi entro il 31.07.2013 alla verifica e misurazione dei risultati ed obiettivi conseguiti nel secondo trimestre ed alla loro valutazione, misurazione e liquidazione con eventuali conguagli, restituzioni e recuperi.

Procederà, quindi, entro il 31.10.2013 alla verifica e misurazione dei risultati ed obiettivi conseguiti nel terzo trimestre ed alla loro valutazione, misurazione e liquidazione con eventuali conguagli, restituzioni e recuperi.

Il piano di lavoro per il quarto ed ultimo trimestre, non sarà corrisposto mensilmente ma sarà liquidato entro il mese di gennaio 2014 previa valutazione definitiva dei risultati, obiettivi e performances di ciascun lavoratore previsti nel piano di lavoro 2013 e successivamente si procederà ai relativi conguagli ed eventuali recuperi.

"SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni"
Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano

Art. 7 - Pagamento indennità di cui all'allegato "M" CCRL 2002/2005

[Handwritten signatures and initials]

Le parti hanno stabilito che saranno regolarmente erogate, nei termini e limiti appresso specificati, le indennità previste dall'allegato "M" del CCRL 2002/2005, secondo le funzioni, mansioni, carichi di lavoro e servizi effettivamente autorizzati, espletati e certificati nell'anno 2013.

A tal uopo vengono accantonate complessivamente risorse pari a € 351.624,00.

Le suddette indennità saranno riconosciute e liquidate dalla società allorché sussistano i presupposti, termini e condizioni espressamente disciplinati dal C.C.R.L. 2002/2005, su espressa autorizzazione degli enti soci committenti.

Tali indennità saranno riconosciute per il periodo di effettivo espletamento delle mansioni cui sono collegate ed in ogni caso

In particolare le indennità, che potranno essere riconosciute, limitatamente al periodo di effettivo espletamento delle mansioni sono esclusivamente e tassativamente quelle indicate nell'allegato "M" del C.C.R.L. 2002/2005 e segnatamente :

- 1) **Indennità di turnazione** : al personale di categoria "B" con articolazione dell'orario di lavoro in turni secondo quanto espressamente previsto dall'art. 37 del C.C.R.L. 2002/2005 e dall'art 3 del presente accordo;
- 2) **Indennità di disagio**: al personale di categoria "B" che espleta mansioni e svolge la propria attività in sedi di lavoro che non siano raggiungibili con mezzi pubblici in orari utili all'espletamento del servizio e/o al rientro, o ubicate nelle isole mori della regione siciliana , per il periodo di non residenza nella misura di € 4.50 giornaliere ;
- 3) **Indennità di guida**: al personale di categoria "B" che svolge la mansione di autista
- 4) **Indennità di cambio consegne**: al personale di categoria "B" addetto ai servizi di custodia con articolazione dell'orario di lavoro in turni, ciclici ed a rotazione, allorché svolga la suddetta mansione per almeno due settimane effettive in un mese.
- 5) **Indennità di rischio**: al personale di categoria "B" che svolge prestazioni che comportano una continua e diretta esposizione a rischi per la salute e l'integrità fisica.
- 6) **Indennità di consegnatario**: sarà riconosciuta a N. 1 unità di personale di categoria "C" o "D" come individuata dalla società, cui sarà affidata la mansione di consegnatario, nella misura di € 100,00 mensili.
- 7) **Indennità informatica**: ai soggetti assegnati a centri formalmente costituiti o assegnati a sistemi informativi elettronici; cioè ad insieme di servizi comprendenti la fase di programmazione - acquisizione ed elaborazione di dati -, e quella relativa alla realizzazione registrazione o controllo di sistemi informativi, è attribuita una indennità quantificata in sede di contrattazione aziendale nella misura tra € 50,00 e € 150,00 mensili.

Le indennità di disagio e rischio saranno liquidate esclusivamente per i giorni di effettivo espletamento delle mansioni cui sono collegate. Le indennità di turnazione fissa, guida, cambio consegne , consegnatario saranno riconosciute solo nelle ipotesi in cui le mansioni siano state effettuate per almeno due settimane effettive in un mese.

L'individuazione delle mansioni e funzioni nonché dei destinatari che avranno diritto alle indennità suddette saranno oggetto di specifica contrattazione decentrata integrativa da attivare entro il termine di giorni dieci dalla sottoscrizione definitiva del presente accordo.

Resta inteso che nessun diritto alle suddette indennità potrà essere reclamato dal personale societario prima della loro individuazione e quantificazione nell'apposito accordo sindacale che sarà eventualmente stipulato.

VIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile per Azioni"

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

Art. 8 - Compenso per la qualità della prestazione professionale individuale

[Handwritten signatures and initials]

Le parti stabiliscono di destinare alla remunerazione del compenso per la qualità della prestazione individuale la complessiva somma pari a € **130.000,00**.

Le superiori risorse saranno attribuiti nei modi, termini e condizioni di cui all'art. 94 C.C.R.L..

Con separata attività di contrattazione ex art. 4 comma 4 lettera "A" C.C.R.L. saranno definiti gli ulteriori i criteri , l'entità e le modalità di erogazione del compenso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 94 C.C.R.L..

La liquidazione delle suddette indennità sarà effettuata dopo apposita valutazione e misurazione del grado di raggiungimento dei particolari e specifici obiettivi fissati, anche con riguardo alle professionalità impegnate, da parte dei dirigenti regionali responsabili.

Art. 9 – Pagamento indennità

Le parti concordano che copia del presente contratto decentrato integrativo venga rimessa agli enti soci committenti, nonché, a tutti dirigenti regionali delle strutture ove prestano servizio i dipendenti societari.

Conseguentemente, come già previsto dal C.C.R.L. e dalle disposizioni normative vigenti, il riconoscimento e la liquidazione di qualsiasi compenso o quota di salario accessorio previste dall'odierno accordo potrà essere effettuato soltanto dopo che i dirigenti responsabili, di cui al primo comma, rilasceranno apposita certificazione circa l'effettività dello svolgimento della prestazione lavorativa che da diritto alle indennità , nel rigoroso rispetto dei presupposti, requisiti e condizioni di cui al CCRL adottato, assumendosene ogni responsabilità, e limitatamente ai periodi di effettivo svolgimento delle mansioni.

Art. 10 - Indennità di mensa

L'indennità di mensa di cui all'art. 104 e 105 C.C.R.L. sarà riconosciuta ai lavoratori che dopo avere espletato effettivamente l'intero orario ordinario giornaliero saranno chiamati a svolgere dopo la prescritta pausa di almeno trenta minuti effettivi, prestazioni di lavoro straordinario per almeno due ore effettive pomeridiane.

Resta fermo quanto già previsto nell'articolo 3 del presente accordo limitatamente al personale turnista.

Art. 11 – Rispetto disposizioni normative di cui all'art. 18 l.r. 11/2010

Le parti convengono che nessun compenso relativo al salario accessorio, potrà essere erogato, a qualunque titolo, se non espressamente inserito nel fondo FAMP 2013 di cui all'odierno accordo.

Convengono altresì che non potranno essere erogate forme di salario accessorio e indennità a vario titolo in favore del personale in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009, e comunque a quanto corrisposto ai dipendenti dei dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche.

"SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni"
Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano

Art. 12 - Norme finali

La presente ipotesi di accordo decentrato integrativo resta condizionata sospensivamente alla prescritta approvazione del comitato di controllo analogo, del collegio sindacale e del C.d.A. anche con riguardo all'attestazione di compatibilità finanziaria.


Qualora il comitato di controllo analogo, il collegio sindacale ed il C.d.A. non dovessero ratificare l'odierna ipotesi di accordo la società riattiverà l'attività di contrattazione provvedendo alla riconvocazione delle OO.SS. sottoscrittrici nel termine di giorni cinque dal ricevimento del pronunciamento del suddetto comitato.

Nell'ipotesi invece di ratifica dell'accordo da parte dei sopra indicati organi, la società provvederà a dare esecuzione al presente contratto integrativo entro e non oltre giorni cinque dal ricevimento del sopra indicato parere di legittimità.

CGIL FP



UGL




ALBA 


USB Cetera 

COBAS CODIR 



UIL FPL



FPCISL





SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni
Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano



FISASCAT CISL



SASID


Quota assegnata al Famp 2013		€	5.006.187,00				
Turnazione fissa e variabile		€	1.765.000,00				
Famp 2013 al netto di Turnazione		€	3.241.187,00				
Categorie	Unita	Parametri	Totale Parametro	Quota Parametro	Quota Totale	Quota Individuale	Quota Mensile
A1 (pt)	1	3,40	3,40	205,03	€ 697,11	€ 697,11	€ 58,09
A	5	5,88	29,40	205,03	€ 6.027,97	€ 1.205,59	€ 100,47
B (pt)	258	3,80	980,40	205,03	€ 201.014,47	€ 779,13	€ 64,93
B	1180	6,48	7.646,40	205,03	€ 1.567.765,24	€ 1.328,61	€ 110,72
C1 (pt)	1	4,20	4,20	205,03	€ 861,14	€ 861,14	€ 71,76
C1-C2	226	6,50	1.469,00	205,03	€ 301.193,65	€ 1.332,72	€ 111,06
C4 (pt)	2	4,60	9,20	205,03	€ 1.886,30	€ 943,15	€ 78,60
C3-C4	62	6,70	415,40	205,03	€ 85.170,76	€ 1.373,72	€ 114,48
C5-C6	35	7,00	245,00	205,03	€ 50.233,11	€ 1.435,23	€ 119,60
C7 (pt)	1	5,00	5,00	205,03	€ 1.025,17	€ 1.025,17	€ 85,43
D2	192	8,20	1.574,40	205,03	€ 322.804,14	€ 1.681,27	€ 140,11
D3-D5-D6	9	9,80	88,20	205,03	€ 18.083,92	€ 2.009,32	€ 167,44
Totale	1972		12.470,00		€ 2.556.763,00		
INDENNITA' TABELLA "M"						€	351.624,00
Posizioni organizzative						€	52.800,00
ART. 94				percentuale		€	130.000,00
Quota lavoro straordinario				percentuale		€	150.000,00
Importo destinato al piano di lavoro		78,88%	€	2.556.763,00			

CGIL FP VGL
 ALBA
 COBAS
 ALBA
 VIL FPL
 USB
 FASCAT/EISC
 F.P. Caisa
 Famp 2013
 Famp 2013
 Famp 2013
 Famp 2013

"SERVIZI AUSILIARI SICILIA
 Società Consortile per Azioni"
 Il Presidente
 Avv. Giuseppe Di Stefano

DICHIARAZIONE A VERBALE

CISL – FP

In riferimento all'Art.7 << pagamento indennità di cui all'allegato "M" CCRL 2002/2005 >> del contratto collettivo decentrato integrativo per il FAMP anno 2013 ed in particolare al punto "2) indennità di disagio", nella considerazione che il CCRL non individua specifiche categorie contrattuali beneficiarie della stessa ma, bensì, recita testualmente "...da corrispondere al personale che svolge la propria attività in sedi di lavoro che non siano raggiungibili con mezzi pubblici in orari utili all'espletamento del servizio e/o al rientro, o ubicate nelle isole mori della regione siciliana , per il periodo di non residenza nella misura di € 4.50 giornaliera", la Cisl FP chiede che sia modificato il punto 2) del prefato accordo decentrato integrativo per il Famp, cassando la parte "*...personale di categoria "B"...*" e sostituendo la stessa con la pedissequa specifica di cui alla indennità di disagio del CCRL vigente.

Pare opportuno precisare che quanto sopra è stato più volte sollecitato dalla scrivente nei diversi incontri sindacali afferenti la contrattazione decentrata integrativa per il FAMP 2013.

La Cisl FP si riserva di avviare tutte le legittime iniziative a salvaguardia del diritto di tutti i lavoratori nell'assoluto rispetto del CCRL Vigente.

18/04/2013

Cisl FP
Haufler

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le scriventi Organizzazioni Sindacali sottoscrivono l'accordo ad eccezione di quanto previsto:

- 1) dall'ultimo comma dell'art. 3 del presente CCDI laddove si fa riferimento al valore dell'indennità sostitutiva della mensa di cui all'art. 105 del CCRL vigente in quanto peggiorativa della previsione contrattuale del medesimo articolo che prevede che *"al dipendente viene corrisposta un'indennità di mensa giornaliera pari a € 10,33 lorde con le modalità di cui all'art. 104"*.
- 2) Dal comma 1 dell'art. 12 del presente CCDI essendo peggiorativo di quanto previsto dall'articolo 104 comma 2 del CCRL vigente che così prevede: *"Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore e trenta minuti, con la relativa pausa prevista dall'art. 36 all'interno della quale va consumato il pasto"*.

COBAS/CODIR 

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le scriventi Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del presente accordo, pur condividendone i contenuti, reclamano l'integrazione del FAMP come sino ad oggi determinato con ulteriori risorse parametrate al numero dei lavoratori assunti dal bacino delle società dismesse a Biosphera Spa e Multiservizi SpA, sulla scorta dei principi contrattuali che prevedono la possibilità di implementazione del fondo a seguito di nuove assunzioni o svolgimento di nuovi servizi.

COBAS/CODIR



CGIL FA
BBW

FISASCAT CISL



SADIR



UGL-FNA

